



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- Approvato dal Comitato Tecnico-Organizzativo in data 26 ottobre 2007;
- Emanato con Decreto Rettorale n. 52/08 del 14 marzo 2008.

INDICE

<u>TTTOLO I: ORGANI COLLEGIALI DI ATENEEO</u>	pag. 3
- Capo I – Costituzione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pag. 3
- Capo II – Costituzione e funzionamento del Comitato Esecutivo	pag. 4
- Capo III – Rettore	pag. 4
- Capo IV – Costituzione e funzionamento del Senato Accademico	pag. 4
- Capo V – Costituzione e funzionamento della Commissione disciplinare	pag. 5
<u>TTTOLO II: STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA</u>	pag. 6
- Capo I – Costituzione e funzionamento del Consiglio di Facoltà	pag. 6
- Capo II – Costituzione e funzionamento del Consiglio di Corso di Studio	pag. 7
- Capo III – Istituzione di Facoltà	pag. 8
- Capo IV – Istituzione e disattivazione di Corso di Studio	pag. 8
- Capo V – Dipartimenti	pag. 8
- Capo VI – Costituzione e funzionamento dei Laboratori, Centri di Ricerca e Istituti	pag. 10
- Capo VII – Centri di Servizio	pag. 10
<u>TTTOLO III: ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA</u>	pag. 10
- Capo I – Consiglio degli Studenti	pag. 10
- Capo II – Nucleo di Valutazione di Ateneo	pag. 11
- Capo III – Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 12

TITOLO I: ORGANI COLLEGIALI DI ATENEIO

CAPO I – Costituzione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 1 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ateneo; ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, ex art. 9.1 – 9.2 dello Statuto.

Art. 2 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero minimo di 7 membri, elevabili a 21, designati secondo quanto previsto dall'art. 7.1 dello Statuto. Ove la nomina sia determinata dalla carica ricoperta, la perdita della carica per la quale il componente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato comporta la decadenza dal Consiglio stesso.

Art. 3 - Per le disposizioni che regolamentano:

- a) le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) le modalità di svolgimento delle riunioni;
- c) la validità delle adunanze;
- d) le maggioranze richieste per le deliberazioni;

si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Art. 4 - Di ciascuna seduta di quest'organo collegiale deve essere redatto verbale; il verbale fa fede delle deliberazioni adottate, dei contenuti e dei termini essenziali della discussione.

Gli interventi dei singoli componenti sono riportati a verbale nei casi in cui concretizzano una proposta da esaminare o una dichiarazione di dissenso, di voto contrario o di astensione di votazione. Vengono altresì trascritti, su richiesta degli interessati e previa lettura, gli interventi prodotti in forma scritta durante la seduta.

Le deliberazioni sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni e sono immediatamente esecutive, salvo diversa disposizione.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo è nominato dal collegio e può essere scelto anche tra persone estranee allo stesso; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto. Il Presidente è garante della legittimità delle deliberazioni e il Segretario è responsabile dell'autenticità e veridicità di quanto verbalizzato. Il Segretario che, con riferimento ad un argomento specifico, cui sia interessato, non possa essere presente, deve essere sostituito dal soggetto legittimato alla sostituzione o, in mancanza, da un componente dell'organo. La sostituzione deve essere annotata a verbale. Il Direttore Amministrativo è responsabile della custodia dei verbali.

Art. 5 - Come previsto dall'art. 7.3 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio, e possono essere riconfermati.

Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'organo, i soggetti aventi diritto procedono alle nuove nomine.

Nel caso il rinnovo non avvenga prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, i poteri di questi ultimi sono prorogati per un periodo massimo di quarantacinque giorni, secondo la normativa vigente. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia proceduto alle nuove nomine, i componenti in regime di proroga decadono.

Art. 6 - Per le norme che regolamentano la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare nel corso del mandato, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 7 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni attinenti la convocazione dell'organo e la presidenza delle sedute sono esercitate dal Vicepresidente.

CAPO II – Costituzione e funzionamento del Comitato Esecutivo

Art. 8 - Per le disposizioni che regolamentano:

- a) la composizione del Comitato Esecutivo,
- b) le modalità di convocazione delle riunioni,
- c) nomina del Segretario,
- d) la validità delle adunanze,
- e) le maggioranze richieste per le deliberazioni,

si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto.

Art. 9 - Di ciascuna seduta del Comitato Esecutivo deve essere redatto atto formale, detto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 10 - Il Comitato Esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III – Rettore

Art. 11 - Per tutte le disposizioni che regolamentano:

- a) nomina,
- b) durata della carica,
- c) funzioni,

del Rettore, si fa rinvio all'art. 13 dello Statuto.

Art. 12 - Al Rettore è riconosciuta la competenza di stipulare e sottoscrivere le convenzioni di natura didattica con altre Università, enti ed associazioni, pubbliche e private, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare e sottoscrivere ogni impegno con risvolti di carattere economico o finanziario.

CAPO IV – Costituzione e funzionamento del Senato Accademico

Art. 13 - Il Senato Accademico viene costituito unicamente nell'ipotesi in cui presso l'Ateneo sia attivata più di una Facoltà. In caso di mancata istituzione di più Facoltà e, conseguentemente, di mancata costituzione del Senato Accademico, le sue attribuzioni, di cui all'art. 15.6 dello Statuto, spettano al Consiglio di Facoltà.

Art. 14 - Per le disposizioni che regolamentano:

- a) composizione,
- b) presidenza,
- c) competenze,

del Senato Accademico, si rinvia all'art. 15 dello Statuto.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 15 - Tutti i componenti del Senato Accademico, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.

I membri del Senato Accademico nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato, rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 16 - La convocazione del Senato Accademico, da effettuarsi ogni qualvolta si renda necessario da parte del Rettore, che lo presiede, è trasmessa al domicilio di ciascun membro del collegio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione va effettuata a mezzo lettera raccomandata oppure a mano o via posta elettronica. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso di un solo giorno e con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere gli interessati.

Art. 17 - Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza. In casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione con ogni mezzo ritenuto idoneo ad informare gli interessati.

Art. 18 - Prima della convocazione della seduta, e comunque in tempo utile per la comunicazione agli interessati, ogni componente del Senato Accademico può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

Art. 19 - Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti, nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza.

Art. 20 - Il Senato Accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Non è ammessa alcuna delega.

Art. 21 - Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo nei casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Di ciascuna seduta del Senato Accademico deve essere redatto atto formale, detto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 4.

CAPO V - Costituzione e funzionamento della Commissione disciplinare

Art. 23 - Secondo quanto previsto dall'art. 13.2.IX dello Statuto, l'autorità disciplinare sugli studenti è esercitata dal Rettore. Il Regolamento Studenti e iscrizioni prevede che, nell'esercizio della suddetta autorità disciplinare, il Rettore sia affiancato da una Commissione disciplinare, alla quale spetta la funzione, previo esame dei fatti accertati, di proporre al Rettore l'adozione nei confronti degli studenti di specifiche sanzioni disciplinari, previste dall'art. 10.1 del Regolamento Studenti e iscrizioni.

Art. 24 - La Commissione disciplinare si compone di:

- Rettore o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Amministrativo o suo delegato;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato;
- Rappresentante degli studenti, ove eletto.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 25 - Il rappresentante degli studenti membro della Commissione disciplinare viene eletto dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Ateneo.

Art. 26 - L'elezione del rappresentante degli studenti nella Commissione disciplinare avviene seguendo le modalità previste dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 27 - La convocazione della Commissione disciplinare avviene ad opera del Rettore almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; è ammessa la convocazione d'urgenza, per la quale è sufficiente il preavviso di un solo giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere trasmesso a ciascun componente l'organo con lettera raccomandata oppure a mano o per posta elettronica. La Commissione di disciplina viene convocata ogni qualvolta relazioni scritte o comunicazioni verbali indirizzate alla stessa, relative a fatti o comportamenti degli studenti contrari a norme regolamentari o legislative, giustificano una sua valutazione circa l'opportunità di applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 10.1 del Regolamento Studenti e iscrizioni.

Art. 28 - Di ogni seduta della Commissione disciplinare viene redatto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

TITOLO II – STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

CAPO I – Costituzione e funzionamento del Consiglio di Facoltà

Art. 29 - Il Consiglio di Facoltà, secondo quanto disposto dall'art. 16.4 dello Statuto, si compone di:

- Preside, che lo presiede;
- professori di ruolo appartenenti alla Facoltà;
- rappresentanza di ricercatori;
- rappresentanza di studenti.

Art. 30 - Al Consiglio di Facoltà, oltre alle competenze attribuitegli dall'art. 17 dello Statuto, sono affidate le funzioni proprie del Senato Accademico, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non venga costituito. In tal caso, alle sedute del Consiglio di Facoltà partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo dell'Università.

Art. 31 - Tutti i componenti del Consiglio di Facoltà, ad eccezione del Preside, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Preside rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.

I membri del Consiglio di Facoltà nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 32 - Alla conclusione del mandato della rappresentanza dei ricercatori nominati a seguito di elezioni si segue la procedura prevista dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 33 - Alla conclusione del mandato della rappresentanza degli studenti nominati a seguito di elezioni si segue la procedura prevista dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 34 - Il Consiglio di Facoltà è convocato, ogni qualvolta si renda necessario, dal Preside o, qualora non sia costituito il Senato Accademico, dal Rettore o su richiesta di un numero minimo di tre

Regolamento Generale di Ateneo

componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; è ammessa la convocazione d'urgenza, con il preavviso di un solo giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere trasmesso al domicilio dei componenti l'organo con lettera raccomandata oppure a mano o per posta elettronica e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati.

Art. 35 - Il Preside della Facoltà predispose l'ordine del giorno.

Art. 36 - Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 37 - Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del Presidente.

Art. 38 - Alle riunioni del Consiglio di Facoltà è ammessa la partecipazione di soggetti esterni, secondo le modalità e le condizioni fissate dall'art. 16.5 dello Statuto.

Art. 39 - Per le modalità di nomina del Segretario del Consiglio di Facoltà si rinvia a quanto disposto dall'art. 16.6 dello Statuto.

Art. 40 - Di ciascuna seduta del Consiglio di Facoltà, il Segretario redige verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 4.

CAPO II – Costituzione e funzionamento del Consiglio di Corso di Studio

Art. 41 - Per ogni Corso di Studio triennale e magistrale (o per più corsi di studio insieme) di cui la Facoltà è struttura didattica responsabile, viene costituito il Consiglio di Corso di Studio.

Per i Corsi di Laurea triennale e i Corsi di Laurea Magistrale affini, attivati presso la stessa sede, è costituito un unico Consiglio di corso di studio.

Art. 42 - Compongono il Consiglio di Corso di Studio:

- i professori di ruolo di I e II fascia che svolgono attività didattica nel Corso di Laurea.
- i ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Laurea.
- i professori a contratto che svolgono attività didattica nel Corso di Laurea (con voto consultivo).
- Un rappresentante degli studenti.

Art. 43 - Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è eletto dai suoi componenti, tra i professori di I e II fascia ed è nominato con delibera del Consiglio di Facoltà; rimane in carica per tre anni accademici ed è rieleggibile.

Art. 44 - Il Consiglio di Corso di Studio, convocato dal suo Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attività didattica svolta e programmare l'attività didattica dell'anno successivo.

Per le attività didattiche comuni a più Corsi di Studio, i rispettivi Consigli di Corso di Studio possono riunirsi per coordinare e concordare in maniera unitaria i propri interventi.

Art. 45 - Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Presidente o su richiesta di un numero minimo di 3 componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; è ammessa la convocazione d'urgenza, con il preavviso di un solo giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere trasmesso al domicilio dei componenti l'organo con lettera

Regolamento Generale di Ateneo

raccomandata oppure a mano o per posta elettronica e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati.

Art. 46 - Il Consiglio di Corso di Studio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 47 - Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del Presidente.

Art. 48 - Alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio è ammessa la partecipazione di soggetti esterni, dietro invito del Presidente.

Art. 49 - Il Consiglio di Corso di Studio nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non avrà diritto di voto.

Art. 50 - Di ciascuna seduta del Consiglio di Corso di Studio, il Segretario redige atto formale, detto verbale, seguendo le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 51 - Per le competenze del Consiglio di Corso di Studio, si fa rinvio all'art. 7.5 del Regolamento Didattico.

CAPO III – Istituzione di Facoltà

Art. 52 - Secondo quanto disposto dall'art. 15.6.VI dello Statuto, il Senato Accademico può proporre l'istituzione di una nuova Facoltà.

Art. 53 - Ex art. 9.4.XIII dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Senato Accademico, delibera l'istituzione di nuova Facoltà, tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione interna. A seguito del perfezionamento delle prescritte procedure che regolano la materia, il Rettore procede all'istituzione di nuova Facoltà con proprio provvedimento che determina modalità e termini di attivazione.

CAPO IV – Istituzione e disattivazione di Corso di Studio

Art. 54 - La Facoltà, previo parere dei Consigli di Corso di Studio interessati, può proporre al Senato Accademico l'istituzione di un nuovo Corso di Studio.

Art. 55 - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di competenza, delibera l'istituzione di nuovi Corsi di Studio, tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione interna.

Art. 56 - A seguito del perfezionamento delle prescritte procedure che regolano la materia, per le quali si fa rinvio al Regolamento Didattico di Ateneo, il Rettore procede all'istituzione di un nuovo Corso di Studio con proprio provvedimento, che determini modalità e termini di attivazione.

Art. 57 - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può deliberare la disattivazione di un Corso di Studio su proposta, adeguatamente motivata, della Facoltà interessata.

CAPO V - Dipartimenti

Art. 58 - Ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto, possono essere costituiti i Dipartimenti, al fine di promuovere e coordinare l'attività didattica e di ricerca dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; il Dipartimento costituisce la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e/o metodo.

Art. 59 - La costituzione dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 60 - Sono organi del Dipartimento, secondo quanto disposto dall'art. 19.3 dello Statuto:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di Dipartimento.

Art. 61 - Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, tra i professori ordinari che hanno optato per il Dipartimento.

Art. 62 - Il Direttore di Dipartimento resta in carica 3 anni.

Art. 63 - Il Direttore:

- rappresenta il Dipartimento, anche nei rapporti con gli organi di governo, accademici ed amministrativi dell'Università;
- convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- è responsabile della gestione e organizzazione amministrativa del Dipartimento;
- custodisce i verbali originali delle riunioni.

Art. 64 - Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori che hanno optato per il Dipartimento;
- b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
- c) da una rappresentanza dei dottorandi, nel caso ve ne siano;
- d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica.

I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dal Regolamento interno di ciascun Dipartimento.

Art. 65 - Il Consiglio di Dipartimento:

- a) detta i criteri generali per il coordinamento dell'attività didattica e di ricerca dei settori di ricerca che afferiscono al Dipartimento;
- b) definisce i criteri generali per l'allocazione delle risorse nell'ambito dei settori di ricerca che afferiscono al Dipartimento;
- c) formula proposte nelle materie di competenza del Dipartimento.

Art. 66 - La convocazione del Consiglio di Dipartimento spetta al Direttore.

Art. 67 - Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Art. 68 - Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari ai voti contrari, prevale il voto del Direttore.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 69 - I professori di ruolo e i ricercatori esercitano il diritto di opzione in favore di un Dipartimento mediante apposita istanza, la cui congruità è valutata dal Senato Accademico, ovvero dal Dipartimento interessato, nel caso sia già costituito.

Art. 70 - I professori di ruolo e i ricercatori possono revocare l'opzione per un Dipartimento mediante apposita istanza motivata, approvata dal Senato Accademico.

Art. 71 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Senato Accademico, delibera la disattivazione del Dipartimento. Il Rettore procede alla disattivazione del Dipartimento con proprio provvedimento che deve, in particolare, indicare la destinazione delle risorse e la data di disattivazione. Inoltre, invita i docenti interessati ad optare per altro Dipartimento fissando un congruo termine per l'esercizio del diritto di opzione. Decorso tale termine, il professore di ruolo o il ricercatore che non ha esercitato l'opzione è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al Dipartimento al quale la sua attività di ricerca risulta più affine.

CAPO VI – Costituzione e funzionamento dei Laboratori e Centri di Ricerca ed Istituti.

Art. 72 - La costituzione dei Laboratori, Centri di Ricerca ed Istituti, istituiti per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, ex art. 20.1 Statuto.

Art. 73 - La loro costituzione può avvenire anche in collaborazione con altre Istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere e con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, attraverso apposite convenzioni.

Art. 74 - Nel provvedimento di costituzione sono stabiliti la composizione, la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento e la durata.

CAPO VII – Centri di servizio

Art. 75 – Al fine di favorire l'attività didattica e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, anche su proposta del Consiglio di Facoltà o del Senato Accademico, la costituzione di strutture di servizio comuni.

Art. 76 - Il centro di servizio comune attualmente in essere è la Biblioteca, istituita per favorire l'attività didattica di apprendimento e di ricerca dell'Università.

Art. 77 - L'organizzazione dei Centri di servizio è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA

CAPO I – Consiglio degli Studenti

Art. 78 - Il Consiglio degli Studenti è formato dai rappresentanti degli studenti dei corsi di studio e dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università.

Art. 79 - Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario, che restano in carica per un anno.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 80 - Secondo quanto previsto dall'art. 26.1 dello Statuto, il Consiglio degli Studenti è organo consultivo dell'Università e svolge funzione di coordinamento dell'attività di rappresentanza degli Studenti.

Art. 81 - Il Consiglio degli Studenti esercita le funzioni specificamente attribuite dall'art. 26.2 dello Statuto.

CAPO II – Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 82 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Facoltà per la componente docente dell'Università.

Art. 83 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da cinque membri, di cui due docenti dell'Università e da tre esperti in materia di valutazione.

Art. 84 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, nomina il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 85 - I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica 3 anni accademici e possono essere confermati, al termine del loro mandato.

Art. 86 - Il Presidente:

- a) rappresenta il Nucleo di Valutazione,
- b) sovrintende allo svolgimento dei lavori,
- c) stabilisce l'organizzazione degli stessi,
- d) procede alla convocazione dell'organo,
- e) sottoscrive gli atti e i documenti,
- f) cura l'esecuzione delle delibere.

Art. 87 - Il Nucleo di Valutazione è convocato e presieduto dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni. La convocazione è fatta con avviso da recapitare ai singoli componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata con un preavviso di un solo giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere trasmesso al domicilio dei componenti l'organo con lettera raccomandata oppure a mano o per posta elettronica e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati.

In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal componente più anziano fra i presenti.

Art. 88 - Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 89 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra persone esterne al Nucleo di Valutazione stesso.

Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta del Nucleo di Valutazione e lo sottoscrive insieme al Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Copia del verbale è trasmessa al Rettore, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Amministrativo.

Art. 90 - Il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni al Nucleo di Valutazione.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 91 - Le delibere del Nucleo di Valutazione sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei membri del Nucleo presenti alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 92 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di valutazione interna della gestione amministrativa, della didattica, della ricerca e dei servizi ed ha come referenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Rettore.

Art. 93 - In particolare il Nucleo di Valutazione di Ateneo:

- a) svolge le funzioni di garante del processo di valutazione;
- b) verifica le metodologie usate e l'uniformità dei criteri di valutazione;
- c) formula proposte circa le forme più opportune di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi;
- d) svolge altresì tutte le funzioni attribuite dalla legge, se e in quanto rilevanti anche per le Università non statali;
- e) fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Rettore ogni parere che gli venga richiesto.

Art. 94 - Ai fini di una valutazione coordinata dell'attività universitaria, il Nucleo collegialmente definisce la metodologia da applicare con gli eventuali correttivi ed individua indirizzi unitari da applicare nella valutazione delle strutture amministrative, della didattica, della ricerca.

Art. 95 - Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige annualmente una relazione, che sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Rettore e al Direttore Amministrativo.

Art. 96 - In relazione alle proprie competenze, il Nucleo di Valutazione ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici e strutture, centrali e periferiche, dell'Università.

Il Nucleo di Valutazione può chiedere oralmente o per iscritto qualsiasi notizia e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti.

Chiunque all'interno dell'Ateneo è tenuto a fornire la massima collaborazione ai fini di agevolare l'attività del Nucleo di Valutazione. Le richieste del Nucleo di Valutazione devono essere evase senza ritardo e, comunque, nel termine assegnato dallo stesso Nucleo di Valutazione nei casi di urgenza.

Art. 97 - Il Nucleo di Valutazione dà la massima pubblicità agli esiti della propria attività nelle forme ritenute più idonee a raggiungere l'obiettivo di una capillare conoscenza dei risultati raggiunti.

Art. 98 - Il Nucleo di Valutazione si avvale di un ufficio di supporto messo a disposizione dall'Università.

CAPO III – Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 99 - Per le disposizioni che regolamentano:

- a) composizione,
- b) durata in carica dei membri,
- c) funzioni

del Collegio dei Revisori dei Conti, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto.

Art. 100 - Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 101 - I singoli componenti possono procedere anche individualmente ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 102 - Le ispezioni, le verifiche, i riscontri e i controlli sono eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione universitaria, nonché presso i Dipartimenti e le altre strutture dotate di autonomia contabile.

Art. 103 - Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del Presidente, a cui compete la convocazione. Il Collegio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.

Art. 104 - Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate in apposito registro. Le risultanze delle verifiche, dei riscontri e delle ispezioni effettuate individualmente, devono risultare in apposite relazioni o verbali.

Art. 105 - Per l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Università, per cui esplica la propria funzione, nonché di accedere tramite gli operatori competenti ai sistemi informativi con cui siano eventualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.